



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faiellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faiellapaganella.tn.it)

Prot. n. 689/2026

Fai della Paganella, 10 febbraio 2026

**OGGETTO:** *Ordinanza di senso unico alternato sulla SP 64 di Fai della Paganella dalla progressiva Km 11+000 alla progressiva Km 12+300 circa, regolato da idoneo-impianto semaforico, per l'esecuzione dei lavori concernenti "PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". CUP E38B22001630005*



## ORDINANZA N. 10/2026 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

**Vista** la richiesta dell'impresa esecutrice "3C Edificatoria S.r.l.", per l'esecuzione dei lavori concernenti " PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", pervenuta in data 06.02.2026, con la quale veniva richiesta l'adozione di provvedimenti viabilistici sulla SP 64 dalla progressiva Km 11+100 alla progressiva Km 12+300 circa dal giorno 04.02.2026 al giorno 31.03.2026.

**Visto** il parere favorevole del dirigente del Servizio Gestione Strade, codice pratica 00002/20260202/59918/66585 – S106/2026/19.5.6, per l'autorizzazione al rilascio del parere per l'emissione dell'ordinanza dal giorno 04.02.2026 al giorno 31.03.2026, per la durata dei lavori di giorni 55 nell'orario 00.00-24.00 sulla SP. 64 di Fai della Paganella dalla progressiva Km 11+000 alla progressiva Km 12+300 circa, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale: Istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IDONEO IMPIANTO SEMAFORICO, provvedimento valido dalle 00.00 alle 24.00, nelle situazioni di significativo disagio alla circolazione la regolamentazione del traffico viene esercitata da movieri. Istituzione di DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48 Art. 116), istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ di 30 Km/h. **Nell'eventualità di previsioni meteo avverse, in particolare in caso di nevicate, il cantiere dovrà essere rimosso dalla carreggiata stradale nel minor tempo possibile per consentire le attività di sgombero neve da parte del Servizio Gestione Strade.**

**Ritenuto** assolutamente indispensabile la limitazione succitata, in modo da evitare qualsiasi evento dannoso che potesse derivare a persona, animali o cose, in modo da consentire l'esecuzione sollecitata dei lavori stessi;

**Visto** il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

**Con riserva** di apportare ogni variante che si rendesse necessario, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., recante le norme sulla circolazione

## O R D I N A

per ragioni di sicurezza pubblica e per l'esecuzione dei lavori concernenti " PNRR, Missione M2, Componente C4, Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", che, con decorrenza dal giorno 04.02.2026 al giorno 31.03.2025 per la durata dei lavori di giorni 55 nell'orario 00.00-24.00 sulla SP. 64 di Fai della Paganella dalla progressiva Km 11+000 alla progressiva Km 12+300 circa, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

**- SP 64: dalla progressiva km 11+000 alla progressiva Km 12+300 circa –** Istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IDONEO IMPIANTO SEMAFORICO. Nelle situazioni di significativo disagio alla circolazione teleregolazione traffico viene esercitata da movieri;

- Istituzione di DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48 Art. 116);
- istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ di 30 Km/h.



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: [comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it](mailto:comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it)

**Nell'eventualità di previsioni meteo avverse, in particolare in caso di nevicate, il cantiere dovrà essere rimosso dalla carreggiata stradale nel minor tempo possibile per consentire le attività di sgombero neve da parte del Servizio Gestione Strade.**

Si incarica la ditta esecutrice dei lavori predetti, di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- esporre sulla lanterna semaforica l'ordinanza e il numero di telefono della persona reperibile da contattare in casi di malfunzionamento della stessa;
- installazione di idonea segnaletica stradale, di cantiere e di ogni altra segnaletica di indicazione e pericolo, compresa la segnaletica di preavviso;
- osservazioni di tutte le vigenti norme antinfortunistiche;
- adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- assicurare idonei percorsi pedonali di libero accesso alle strutture adibite al pubblico agli esercizi pubblici e alle abitazioni private.

## DISPONE

che la regolamentazione al transito della strada in oggetto sia resa nota mediante **i regolamentari segnali stradali da porre in corrispondenza del tratto interessato dai lavori ai sensi:**

- *degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 285 dd. 30/04/1992 e s.m. ed integ.;*
- *degli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495 dd. 16/12/1992 e s.m. ed integrazioni;*
- *del D.M. dd. 10/07/2002.*

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti alla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art.37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992n. 495.

**La Polizia Locale** e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m., sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

**E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.  
- geom. Lorena Bombardelli -



**La presente ordinanza è trasmessa a:**

Albo Comunale; Stazione Carabinieri di Andalo; Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore; Ufficio Tecnico Comunale – sede; Vigili del Fuoco Volontari Fai della Paganella; Croce Bianca Paganella; Operai comunali – sede Al richiedente



PEFC/18-21-02/146

